

UNIVERSITA' DI PISA
Area Economato e Patrimonio
Ufficio Economato e Acquisti

***CAPITOLATO SPECIALE D' ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E DI BEVANDE
CALDE E FREDDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
IN ALCUNI LOCALI UNIVERSITARI***

PREMESSA

L'Università di Pisa, di seguito denominata Università, ha indetto, ai sensi dell' art. 30 del D.lgs. n. 163/2006 una procedura aperta, per l'affidamento della concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici in alcuni locali universitari.

La concessione è disciplinata:

- a) dai principi generali della direttiva 2004/18/CE;
- b) dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- c) dall' art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", fatto salvo il comma 7, secondo periodo del medesimo art. 30, e dalle altre disposizioni del medesimo D.lgs. n. 163/2006 per le parti espressamente richiamate;
- d) dalla normativa di settore;
- e) dalle norme in materia di contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. 827/24, in quanto applicabili alla presente gara;
- f) dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle prescrizioni contenute in tutta la documentazione di gara;
- g) dalle condizioni generali e particolari dell'affidamento riportate nel presente capitolato speciale d'oneri;
- h) per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopraindicate, dalle norme del codice civile.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di n. 19 distributori automatici ubicati presso alcuni locali dell'Università indicati nell'allegato "A" al presente capitolato, per un periodo di cinque anni, ***dal 01/01/2011 al 31/12/2015*** o dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione fino al compimento del quinto anno del servizio.

2. L'aggiudicatario dovrà continuare il servizio alle condizioni convenute per ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del contratto, ove non sia stato possibile espletare in tempo le procedure per pervenire ad un nuovo affidamento. In tal caso la Stazione appaltante darà comunicazione scritta all'aggiudicatario almeno 60 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.

3. L'aggiudicatario, partecipando alla presente procedura, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti ad essa relativi e si impegna alla prestazione in conformità all'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 - CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

1. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici.

2. La controprestazione, così determinata, è onnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste.

3. Il valore del contratto (corrispettivo quinquennale di gestione stimato) è pari ad euro 23.750,00 (ventitremilasettecentocinquanta euro), IVA esclusa, pari al corrispettivo fisso di gestione che il concessionario dovrà versare all'Università ai sensi dell'art. 10 del presente capitolato (pari ad euro 250,00 annuali, IVA esclusa, per ciascun distributore effettivamente installato).

ART. 3 -DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Le macchine distributrici dovranno:

- a) consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak e altre confezioni, alimenti solidi vari preconfezionati.
- b) essere di fabbricazione successiva al 2006 e l'anno di introduzione sul mercato non dovrà essere anteriore al 2006;
- c) essere dotate di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore.
- d) essere installate nei locali indicati nell'allegato "A". La collocazione precisa all'interno dei locali sarà concordata con l'Ufficio Economato e Acquisti dell'Università. L'Università si riserva comunque la facoltà di richiedere in ogni momento lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della Ditta concessionaria.

2. Il numero dei distributori potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della concessione nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato (art. 16).

3. Il concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che gli verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua. L'installazione, gli allacciamenti e gli approvvigionamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti.

4. Al termine del contratto il concessionario dovrà asportare, a proprie spese e senza onere alcuno per l'Università, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 giorni dalla scadenza.

5. L'Università si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili e le condizioni logistiche dei locali. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

6. I distributori dovranno, inoltre:

- a) essere muniti di gettoniera che accetta monete da Euro 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1,00 e 2,00 o in alternativa erogare il resto o possedere entrambe le soluzioni; il pagamento potrà avvenire anche tramite chiavi elettroniche o altri dispositivi con credito ricaricabile presso la macchina;
- b) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- c) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- d) riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario ed il suo recapito nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- e) essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto, ingredienti, data di scadenza etc. secondo la normativa vigente.
- f) Avere una capace autonomia di bicchierini e palette.

7. Il concessionario dovrà presentare tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato speciale d'onere. A carico del concessionario sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario dovrà effettuare almeno un intervento di rifornimento, pulizia e manutenzione ordinaria dei distributori ogni due giorni lavorativi, e comunque, all'occorrenza assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.
2. La pulizia deve prevedere la rimozione e sostituzione dei sacchi di rifiuti prodotti presso le macchine.
3. In caso di chiamata (a mezzo telefono, fax o posta elettronica) per guasto e/o per esaurimento, anche parziale di prodotti e/o ingredienti il concessionario deve impegnarsi ad intervenire almeno entro 3 ore lavorative dalla chiamata medesima, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e ciò per tutti i giorni dell'anno (esclusi i sabati, le domeniche, le festività e i periodi di chiusura relativi ad ogni singola struttura) e dovrà assicurare in tale orario la reperibilità di un operatore.
4. Nel caso in cui il concessionario offra i servizi di riparazione guasti e/o di rifornimento per esaurimento prodotti e/o ingredienti anche nei sabati, nelle domeniche e nelle festività, il concessionario dovrà parimenti assicurare la reperibilità di un operatore nei sabati, nelle domeniche e nelle festività dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e dovrà intervenire entro tre ore lavorative dalla chiamata medesima dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
5. Eventuali disservizi saranno segnalati al concessionario a cura dell'Ufficio Economato e Acquisti dell'Università.

ART. 5 -TEMPI DI INSTALLAZIONE

1. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione la Ditta concessionaria dovrà installare i distributori convenuti.
2. Il concessionario dovrà installare o disinstallare entro 15 giorni eventuali nuovi distributori o distributori già esistenti, secondo le richieste dell'Università.
3. Le operazioni di installazione e disinstallazione dei distributori dovranno essere eseguite al di fuori del normale orario di apertura delle strutture.

ART. 6 – PRODOTTI DI CONSUMO

1. I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, non scaduti, e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari. Le Ditte produttrici degli stessi dovranno essere in possesso del manuale HCCP e della documentazione di autocontrollo, completa di schede, documenti di conformità e/o dei risultati degli eventuali test di laboratorio effettuati.
2. L'Università potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti, con ricorso anche ad analisi presso laboratori di propria scelta, senza che il concessionario possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto. L'Università avrà la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.
3. La tipologia di prodotti erogati e le loro caratteristiche minime dovranno essere le seguenti:
 - 1) CAFFE': di prima qualità macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione;
 - 2) BEVANDE CALDE (ESCLUSO CAFFE') E CAFFE' MACCHIATO:
 - latte: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
 - cappuccino: almeno 7/8 gr. di latte in polvere cad. erogazione;
 - the: almeno 12 gr. di the in polvere cad. erogazione;
 - cioccolato: almeno 21 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione;
 - latte macchiato: almeno gr. 8 di latte in polvere e gr. 6,5 di caffè per cad. erogazione;
 - caffè macchiato: almeno 7 gr. di caffè per cad. erogazione;
 - caffè d'orzo: almeno 7 gr. di caffè d'orzo per cad. erogazione;

- 3) ACQUA IN P.E.T.:
-Acqua minerale naturale e frizzante – in bottiglia di PET da 0,5 lt.;
 - 4) BEVANDE IN LATTINA DA 330 cc.
-Contenuto minimo bevanda fredda di prima qualità in lattina: cc. 330.
 - 5) BEVANDE IN TETRAPAK E ALTRE CONFEZIONI cc. 200;
-Contenuto minimo bevanda fredda di prima qualità in tetrapack e altre confezioni cc 200.
 - 6) MERENDINE DOLCI;
 - 7) MERENDINE SALATE;
 - 8) PANINI FARCITI FRESCHI con scadenza massimo 24 ore, con farciture da almeno 40 grammi;
 - 9) PRODOTTI SALATI FRESCHI a breve scadenza.
4. Il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e eventuali relative schede tecniche.
5. L'affidatario avrà l'obbligo di costituire, prima dell'inizio del contratto, un magazzino per la distribuzione dei prodotti ubicato entro la Regione Toscana.

ART. 7 – PREZZO DEI PRODOTTI DI CONSUMO

1. Il prezzo non potrà essere superiore a quello indicato di seguito:

Tipologia di prodotto	Prezzo massimo in Euro (IVA inclusa)
1) CAFFE':	0,50
2) BEVANDE CALDE (ESCLUSO CAFFE') E CAFFE' MACCHIATO:	0,55
3) ACQUA IN P.E.T.:	0,45
4) BEVANDE IN LATTINA DA 330 cc.	0,90
5) BEVANDE IN TETRAPAK E ALTRE CONFEZIONI cc. 200;	0,70
6) MERENDINE DOLCI	0,90
7) MERENDINE SALATE	0,90
8) PANINI FARCITI FRESCHI	1,90
9) PRODOTTI SALATI FRESCHI	2,00

2. La revisione dei prezzi offerti in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria, per gli anni successivi al primo, avviene mediante apposita istruttoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 115 del d.lgs. 163/2006, da parte dell'Università di Pisa.

ART. 8-REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. I concorrenti sono ammessi a partecipare alla gara se in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.
2. Le dichiarazioni rese in sede di gara dal vincitore e dal secondo classificato saranno successivamente verificate d'ufficio dall'Università. Qualora esse non fossero corrispondenti a quanto verificato, l'Università procederà alla revoca dell'aggiudicazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
3. L'Università potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti.

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1.L'aggiudicazione della gara avverrà in capo al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo il punteggio totale più alto rispetto al punteggio massimo di 100, sulla base dei seguenti parametri:

- 1) Offerta economica: punti max. 60
- 2) Offerta tecnica: punti max. 40

2.Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito in relazione ai prezzi dei prodotti erogati.

Nello specifico sarà effettuata la media aritmetica dei prezzi offerti per le tipologie di prodotti di cui al precedente art. 7 e successivamente sarà attribuito il punteggio conseguito dall'offerta in esame mediante la seguente formula:

$$A = Pmb/Pmo \times 60$$

Dove A = punteggio da attribuire

Pmb= prezzo medio più basso offerto;

Pmo= prezzo medio offerto dal concorrente da valutare.

3. L'offerta tecnica sarà valutata attribuendo i punteggi massimi sulla base dei criteri sotto indicati:

<p>A) Anno di fabbricazione dei distributori:</p> <p>il punteggio massimo sarà così ripartito: Per ogni distributore fabbricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel 2010 o nel 2009: 1 punto. • nel 2008: 0,8 punti. • nel 2007: 0,6 punti. • nel 2006: 0 punti. 	<p>Max punti: 19</p>
<p>B) Frequenza ordinaria di rifornimento dei prodotti e ingredienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ogni giorno lavorativo: 10 punti; • Ogni due giorni lavorativi: 0 punti. 	<p>Max punti: 10</p>
<p>C) tempo di intervento (ti) in caso di guasti e/o esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o ingredienti (espresso in ore lavorative dalla chiamata, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con esclusione dei sabati, delle domeniche, dei giorni festivi e dei periodi di chiusura);</p> <p>il punteggio massimo sarà così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se $ti < 1$ ora il punteggio è pari a 6; • se $1 \text{ ora} \leq ti < 2$ ore il punteggio è pari a 4,5; • se $2 \text{ ore} \leq ti < 3$ ore il punteggio è pari a 3; • se $ti = 3$ ore il punteggio è pari a 0 	<p>Max punti: 6</p>
<p>D) Disponibilità ad effettuare rifornimenti per esaurimento di prodotti e/o ingredienti e/o riparazioni in caso di guasti anche il sabato, la domenica e nei giorni festivi in tutte le strutture che rimangono aperte e che possono rimanere aperte in tali giorni, indicate nell'Allegato "A" (tempo di intervento: entro 3 ore dalla chiamata)</p>	<p>Max punti: 5</p>

4. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata dal punteggio più alto ottenuto sommando i punteggi riportati in ciascuno dei criteri e parametri descritti.
5. I concorrenti dovranno presentare la propria offerta entro il termine e con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara.

ART. 10 – CORRISPETTIVO FISSO DI GESTIONE E SPESE DI ESERCIZIO

1. Saranno a carico del concessionario la messa a norma e tenuta degli impianti idrico ed elettrico a valle dei punti di fornitura indicati dall'Università, nonché l'installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua. I lavori sull'impianto elettrico effettuati dal concessionario dovranno essere opportunamente certificati, come previsto dalla legge.
2. Saranno invece a carico dell'Università di Pisa le spese per la fornitura dell'acqua potabile prelevata dall'acquedotto cittadino e dell'energia elettrica; il concessionario corrisponderà all'Università un corrispettivo fisso di gestione, comprensivo del rimborso spese per la fornitura dell'acqua potabile e dell'energia elettrica, nella misura forfettaria di Euro 250,00, oltre I.V.A. annuali per ciascun distributore effettivamente installato.
3. L'ammontare complessivo annuale del corrispettivo fisso di gestione dovrà essere pagato in due rate semestrali, entro un termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di emissione dell'avviso da parte dell'Università di Pisa. Ogni altra spesa sarà a carico del concessionario.

ART. 11- CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché del risarcimento danni derivante dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila euro) mediante:
 - versamento in contanti, secondo le indicazioni che l'Università fornirà al momento della stipula del contratto;
 - fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.
2. La cauzione definitiva dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata della concessione fino al soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
3. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del contratto, contestualmente all'emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio.
4. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito di applicazione di penalità, la Ditta concessionaria è obbligata a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.
5. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili al concessionario, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la cauzione, su semplice richiesta scritta dell'Università.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Università potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell' esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzione del servizio senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di installazione convenuti; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento.
- b) in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva dell' Università.

2. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al concessionario inadempiente. Dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del concessionario, l'Università potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto come sopra. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni derivanti.

4. In caso di inadempimento accertato dall' Università, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti c.c., si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

ART. 13 - PENALI

1. L'Università si riserva di applicare una penale, e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno per:

- a) ogni ritardo rispetto alla frequenza ordinaria di rifornimento dei prodotti e ingredienti indicata nell'offerta tecnica: euro 100,00;
- b) ogni ora di ritardo, rispetto al tempo di intervento in caso di guasti e/o esaurimento, anche parziale di prodotti e/o ingredienti indicato in offerta tecnica, euro 100,00.
- c) mancata pulizia dei distributori: Euro 500,00;
- d) in caso di contestazioni alla Ditta concessionaria in merito all'esatto adempimento delle prestazioni od osservanza degli obblighi previsti in dipendenza di inconvenienti, anche relativi alla qualità dei prodotti e/o ingredienti, che l'Università abbia rilevato nell'adempimento del contratto e non previsti ai precedenti punti: penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00;
- e) accertato e ripetuto rifornimento e/o manutenzione difforme da quanto indicato nel capitolato d'oneri e nell'offerta tecnica: euro 50,00.

2. Le contestazioni relative a qualsiasi inadempimento saranno accertate da incaricati dell'Università, d'ufficio o su segnalazioni dell'utenza e potranno essere comunicate alla ditta anche via fax o per e-mail.

3. Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate nel caso che gli impedimenti fossero determinati a causa di fattori tecnici non imputabili all'azienda.

4. Le penali saranno applicate necessariamente dopo n. 3 contestazioni rilevate e comunicate alla ditta e saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata o mediante maggiorazione sul corrispettivo fisso di gestione.

ART. 14 – SUBAFFIDAMENTO

1. Non è ammesso il sub affidamento del contratto.

ART. 15 – VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

1. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Università qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione ecc.).

ART. 16 – MODIFICHE AL NUMERO DEI DISTRIBUTORI

1. Durante lo svolgimento del contratto, l'Università si riserva la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati, con oneri a carico del concessionario, in altre zone ritenute idonee, e di richiedere l'installazione di altri distributori nel limite del 30% o di variare in diminuzione, il numero totale dei distributori nel medesimo limite del 30%.
2. In caso di aumento o diminuzione del numero dei distributori il corrispettivo di gestione da corrispondere o da detrarre verrà calcolato in dodicesimi di anno.

ART. 17 – VARIAZIONI DI GENERI RISPETTO ALL'OFFERTA

1. Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il concessionario potrà, solamente dietro autorizzazione scritta dell'Università, sostituire alcuni prodotti indicati nell'offerta con altri della stessa marca o di una delle altre marche previste nell'offerta, purché la quantità del nuovo prodotto non sia inferiore a quella precedente e purché il prezzo del nuovo prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.
2. Nuovi prodotti non indicati nell'offerta e non compresi nelle categorie merceologiche di cui all'art. 7 potranno essere successivamente posti in vendita solamente dietro autorizzazione scritta dell'Università, con cui dovrà essere concordato il prezzo di vendita, prezzo che seguirà poi le regole generali.
3. I prodotti indicati nell'offerta o sostituiti come sopra previsto, dovranno essere sempre presenti nei distributori, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente capitolato.

ART. 18 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Le norme sulle modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel disciplinare di gara.

ART. 19 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEL CAPITOLATO SPECIALE

1. La concessione dovrà essere eseguita con la rigorosa osservanza delle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e delle norme di legge vigenti in materia.

ART. 20 - OFFERTE ANOMALE

1. In considerazione del fatto che la procedura in questione darà luogo ad una concessione di servizi, non si procederà alla verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006.

ART. 21 – CONTROLLI SULL'AGGIUDICATARIO

1. La stipula del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sull'aggiudicatario.

ART. 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata, previo pagamento delle spese contrattuali, e versamento della cauzione definitiva e stipula delle polizze indicate nel capitolato speciale d'onere.
2. Le spese di bollo e di registrazione conseguenti alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario.

ART. 23 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI PER DANNI

1. Il concessionario sarà obbligato a risarcire l'Università da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

2. L'aggiudicatario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizza assicurativa con primarie compagnie per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose (inclusa anche l'Università) con massimale unico non inferiore a Euro 1.500.000,00 per ogni singolo sinistro, di cui sarà tenuta a fornire copia all'Università entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

ART. 24 – OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL

1. Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

2. L'aggiudicatario regola nei confronti dei propri dipendenti il trattamento giuridico e retributivo secondo le condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3. L'aggiudicatario è obbligato ad applicare tali condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'aggiudicatario anche se esso non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, l'Università provvede a denunciare le inadempienze all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione al concessionario.

ART. 25 – NORME DI SICUREZZA

1. Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e di igiene del lavoro come previsto nel D.lgs. n. 81/08. In particolare il concessionario è tenuto all'adozione di tutte le misure di igiene e sicurezza per la rimozione/riduzione dei rischi specifici connessi alle attività oggetto della concessione.

2. Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono costi della sicurezza da interferenza.

ART. 26 – DIVIETO DI CESSIONE

1. E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato speciale è competente il Foro di Pisa.

ART. 28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai fini della presente procedura ed ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che Responsabile del Procedimento è il Dott. Gabriele Tabacco.

ART. 29 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati personali acquisiti in occasione della presente procedura saranno raccolti presso l' Ufficio Economato e Acquisti dell' Università e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

ART. 30 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE

1. Il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____ dell' Impresa _____ --con sede in _____ via _____ dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutti i patti e le condizioni del presente capitolato speciale.

Luogo e data _____

Firma per accettazione _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc. il sottoscritto nella sua qualità di _____ dell' Impresa _____ con sede in _____ via _____ dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 del presente capitolato.¹

Luogo e data _____

Firma per accettazione _____

¹ *Allegati al capitolato:*

Allegato "A": Ubicazione delle macchine e tipologia